

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA, FORMATIVA E CULTURALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E L'UNIVERSITA' DI PISA

TRA

**Università degli Studi di Verona - Dipartimento Lingue e Letterature Straniere** (di seguito per brevità "Dipartimento di Lingue"), Codice Fiscale 93009870234, con sede in Lungadige Porta Vittoria, 41, 37129 Verona, in persona della Prof.ssa Roberta Facchinetti, Direttrice del Dipartimento autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/03/2023

**Università degli Studi di Verona - Dipartimento Culture e Civiltà** (di seguito per brevità "Dipartimento CuCi"), Codice Fiscale 93009870234, con sede in viale dell'Università, 4, 37129 Verona, in persona del Prof. Arnaldo Soldani, Direttore del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/03/2023

E

**Università di Pisa – Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica** (di seguito, per brevità, "Dipartimento FiLeLi") - C.F. 80003670504 P.Iva 00286820501 con sede in Piazza Evangelista Torricelli 2 (Pisa), in persona della Prof.ssa Roberta Ferrari, Direttrice del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atti con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/03/2023

di seguito anche definite singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

## PREMESSO CHE

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona, emanato con D.R.n. 4965 del 24 giugno 2020, promuove, la collaborazione con altri Atenei, nonché con soggetti pubblici e privati anche a livello internazionale e comunitario al fine di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica e l'attività didattica;
- Presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Verona ha sede amministrativa il Centro interdipartimentale di ricerca Skenè, afferente al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e al Dipartimento di Culture e Civiltà;
- Il Centro Skenè dal 2014 si occupa di studi sul teatro, con particolare attenzione al teatro antico e rinascimentale inglese. A questo scopo:
  - promuove, sostiene e coordina studi e ricerche interdisciplinari e comparate sul teatro, dall'antichità ai giorni nostri, con particolare attenzione alle trasmissioni di temi, storie, theatergrams, generi e stili e nel quadro degli studi sulla ricezione, sulla performance, sulla traduzione, oltre che, tra gli altri, degli studi culturali;
  - favorisce la raccolta di documentazione su questi temi, anche costituendo banche-dati digitali open access;

- sviluppa il ricorso alle digital humanities nello studio dei testi drammatici e delle loro performances;
  - promuove e organizza, anche in collaborazione con altri enti, convegni, seminari scientifici, tavole rotonde e altre eventuali iniziative di studio e divulgazione sui temi di ricerca del centro.
  - ha stipulato accordi di cooperazione e attivamente collaborato con: Cambridge University, Shakespeare Birthplace Trust (Stratford-upon-Avon), Shakespeare Institute (University of Birmingham), Queen Mary University of London, Guildford School of Acting – University of Surrey, Università di Belgrado (Facoltà di Filologia e Facoltà di Arte drammatica), Università di Salisburgo, Westmont College (Santa Barbara California), Università di Lisbona (Facoltà di Lettere); inoltre con il Festival HamletScenen (Danimarca), il Gdansk Shakespeare Festival (Polonia), lo European Shakespeare Festivals Network, l'Istituto Nazionale del Dramma antico (INDA), la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona e il Liceo Classico alle Stimate di Verona;
  - collabora con il Comune di Verona all'organizzazione del Verona Shakespeare Fringe Festival;
- Il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa ha come oggetto principale di ricerca lo studio ricostruttivo e analitico delle documentazioni linguistiche e letterarie dall'antichità a oggi, su un arco geografico ampio che abbraccia tutte le maggiori civiltà e culture europee.

- che le Parti, nell'ambito della rispettiva autonomia istituzionale, desiderano avviare una collaborazione di attività di ricerca e di attività formative e culturali nel quadro delle iniziative del Centro di Ricerca Skenè, con particolare attenzione agli studi sul teatro antico e rinascimentale, oltre che in prospettiva di public engagement e terza missione.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1- Finalità**

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante dell'accordo, anche ove non espressamente richiamate.

Le Parti convengono di stipulare un accordo di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca, formazione, didattica e culturali inerenti agli studi teatrali con particolare riguardo al dramma antico e rinascimentale nell'ambito delle iniziative del Centro di Ricerca Skenè e delle attività di ricerca del Dipartimento FiLeLi.

### **Art. 2 - Oggetto**

In particolare, la collaborazione prevede:

- I. attività di ricerca inerenti alle tematiche di interesse del Centro Skenè e del Dipartimento FiLeLi;
- II. la possibilità che gli studenti dell'Università di Verona e dell'Università di Pisa fruiscono di lezioni, conferenze e/o seminari tenuti in presenza o a distanza in entrambe le sedi, da docenti e ricercatori universitari, secondo una programmazione e specifici accordi che verranno concordati;
- III. La possibilità di organizzare, di comune accordo tra le Parti, convegni, presentazioni di libri o spettacoli, incontri pubblici con registi e attori, laboratori, summer school, master, nelle modalità che saranno di volta in volta individuate come idonee e secondo specifici accordi che verranno concordati.

### **Art. 3 – Impegni specifici delle parti e Accordi attuativi**

Ove necessario, le collaborazioni poste in essere nell'ambito del presente Accordo potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi attuativi da stipularsi tra i soggetti firmatari, atti a definire i termini e le modalità dei rispettivi impegni.

### **Art. 4 – Personale, responsabilità, assicurazioni**

L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro, anche ai fini assicurativi.

### **Art. 5 – Obbligo di riservatezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della presente collaborazione.

### **Art. 6 - Sfruttamento economico**

Il presente accordo non comporta oneri economici, diretti o indiretti, per le parti.

Ciascuna Parte sosterrà le spese e gli oneri per l'adempimento delle attività di propria spettanza da realizzarsi in base alla presente Convenzione. In particolare, ciascuna Parte sosterrà le spese relative al proprio personale che svolgerà l'attività presso la sede dell'altra, incluse le spese di missione (viaggi e pasti), ad eccezione dei costi relativi alle attrezzature e al materiale scientifico che sarà messo a disposizione dalla Parte ospitante. Per quanto riguarda l'organizzazione di seminari, giornate di studio e attività convegnistiche, gli oneri saranno a carico della Parte presso la quale si terranno dette attività; l'altra Parte, in base alle proprie disponibilità di bilancio, ha facoltà ma non obbligo di contribuire a dette spese. Le attività di pubblicazione e disseminazione dei risultati potranno essere finanziate in maniera congiunta dalle Parti.

Le spese relative alle attività di progetti di ricerca finanziati da terzi saranno sostenute da ciascuna Parte in conformità alle regole finanziarie del soggetto Finanziatore.

Eventuali attività comportanti rapporti economici tra i soggetti dell'accordo dovranno essere regolate da specifici piani economici definiti dalla Parti nell'ambito degli accordi attuativi.

Nel caso in cui dalle attività condotte nell'ambito del presente accordo di collaborazione di ricerca e di didattica derivino risultati suscettibili di sfruttamento economico, al fine di identificare l'entità della partecipazione ai relativi benefici economici, le Parti si impegnano sin d'ora a quantificare, a consuntivo e sulla base dei costi sostenuti, l'entità della partecipazione all'attività.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di titolarità di diritti brevettali per invenzioni industriali vigente al momento del conseguimento di quest'ultime nell'ambito dell'attività di formazione alla ricerca oggetto del presente accordo.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 65 comma 5 del Codice Pro Resta salvo quanto previsto dall'art. 65 comma 5 del Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30), e, più in generale, da tutta la normativa vigente in materia.

### **Art. 7 - Durata, rinnovo e recesso**

Il presente accordo ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza mediante atto scritto sottoscritto dalle parti.

Le parti firmatarie potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec da inviarsi con un preavviso minimo di sei mesi, fatto salvo l'obbligo di onorare gli impegni assunti in esecuzione del presente accordo.

### **Art. 8 - Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione della presente convenzione nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti.

2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

### **Art. 9 - Risoluzione controversie**

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

### **Art. 10 - Registrazione**

Il presente Accordo è soggetto a imposta di registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 e ss. mm. ii. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

### **Art. 11 - Referenti delle Parti**

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, le Università designano, quali propri referenti:

- Prof. Silvia Bigliuzzi (Direttrice del Centro Skenè)
- Prof. Alessandro Grilli (professore associato confermato SSD L-FIL-LET/05 Filologia classica, Dipartimento FiLeLi)

### **Art. 12 - Proprietà dei risultati**

1. La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione e dei materiali eventualmente prodotti nel quadro delle attività e iniziative del Centro restano di proprietà del Centro Skenè, Università di Verona; nel quadro delle attività e iniziative del Dipartimento FiLeLi restano del Dipartimento medesimo. Nel caso in cui il Centro e il Dipartimento co-organizzino attività e/o iniziative, la proprietà sarà attribuita secondo le quote stabilite dalle Parti in proporzione al contributo apportato dal personale di ciascuna Parte.

2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, secondo le leggi vigenti.

3. Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

### **Art. 13 – Riservatezza**

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

#### **Art. 14– Modifiche**

1. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

#### **Art. 15 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla applicabile normativa vigente in materia, agli statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Luogo, Verona 22/023/2023

Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere  
La Direttrice  
Prof. Roberta Facchinetti

Dipartimento di Filologia, Letteratura e  
Linguistica

La Direttrice  
Prof. Roberta Ferrari

Dipartimento di Culture e Civiltà  
Il Direttore  
Prof. Arnaldo Soldani

Centro di Ricerca Interdipartimentale Skenè  
La Direttrice  
Prof. Silvia Bigliuzzi

*Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i*